

Edizione di mercoledì 29 marzo 2023

NEWS DEL GIORNO

Inps: retribuzioni convenzionali lavoratori impiegati all'estero
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Inps: elenchi lavoratori agricoli
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

CCNL Barbieri ed Acconciatori: una tantum nel cedolino di marzo 2023
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Elementi di subordinazione nei CO.CO.CO. con la P.A.
di Redazione

SPECIALE DELLA SETTIMANA

Buono carburante esente fino a 200 euro? Solo per il Fisco ma non per l'Inps
di Cristian Valsiglio

NEWS DEL GIORNO

Inps: retribuzioni convenzionali lavoratori impiegati all'estero

di Redazione

L'Inps, con [Circolare 23 marzo 2023, n. 33](#), fornisce le indicazioni operative utili alla corretta applicazione delle retribuzioni convenzionali per coloro che svolgono prestazioni di lavoro estero.

La Circolare in trattazione fa seguito alla pubblicazione del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2023 che a sua volta è espressione dell'obbligo introdotto dall'art. 4, comma 1, D.L. 317/1987, e fornisce le modalità procedurali di utilizzo delle retribuzioni convenzionali annualmente aggiornate dal D.M. menzionato ai fini della definizione della determinazione della copertura contributiva laddove la prestazione preveda uno svolgimento in ambiti esterni a quello Comunitario e dello Spazio Economico Europeo, consentendo quindi di derogare, o quanto meno attenuare, gli effetti del *Lex Locis Laboris*, evitando contestualmente pregiudizi per la formazione del diritto pensionistico dei lavoratori interessati da frammentazione geografica.

Il concreto ricorso alle retribuzioni convenzionali, oltre che integralmente nelle ipotesi di paesi con i quali è assente qualsiasi forma di accordo bilaterale di sicurezza sociale, è necessario anche in presenza di accordi bilaterali di sicurezza sociale parziali, relativamente alle assicurazioni che pur essendo obbligatorie secondo il D.L. n. 317/1987, non sono ricomprese nel citato accordo tra stati.

La Circolare Inps n. 33/2023 prosegue poi andando a riepilogare le concrete modalità di calcolo ed applicazione delle regole generali di raffronto tra la retribuzione contrattuale in Italia rispetto a quella convenzionale, elencando anche le ipotesi speciali (come ad esempio determinati passaggi di livello e/o di qualifica nel corso del periodo di invio all'estero).

Seminario di specializzazione

**COME GESTIRE I RAPPORTI DI LAVORO CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Inps: elenchi lavoratori agricoli

di **Redazione**

L'Inps ha reso noto che a partire dal 31 marzo 2023 verranno pubblicati gli elenchi annuali dei lavoratori agricoli relativi all'anno 2022.

Si tratta nello specifico della pubblicazione avente cadenza annuale rivolta a coloro che nel corso dell'anno precedente siano stati interessati da rapporti di lavoro agricolo subordinato a tempo determinato avente valenza di notifica ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Nel dettaglio, l'Inps compila con frequenza annuale gli elenchi dei nominativi inerenti ai lavoratori agricoli a tempo determinato grazie alla mappatura dei dati contributivi e retributivi nel frattempo denunciati tramite i flussi telematici DMAG/POSAGRI.



Special Event Lavoro
**CALCOLO PENSIONISTICO E IL
PROGRAMMA INPS CARPE PC**
[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

CCNL Barbieri ed Acconciatori: una tantum nel cedolino di marzo 2023

di **Redazione**

Con il cedolino di marzo 2023 si completa l'erogazione dell'*una tantum* prevista dalle parti stipulanti il CCNL Barbieri Parrucchieri ed Acconciatori a copertura del periodo di carenza contrattuale a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo (10 ottobre 2022).

Alle precedenti tranche di 100,00 € ciascuna erogate nei mesi di ottobre e dicembre 2022, si aggiunge quella di 46,00 € nel cedolino di marzo 2023, fino a concorrenza della somma complessiva di 246,00 € prevista.

Tale importo deve essere riparametrato in ipotesi di rapporto di lavoro complessivamente inferiore al periodo di carenza contrattuale, nonché nei confronti di lavoratori a tempo parziale, così come verso il personale che nel medesimo arco di tempo siano stati interessati da eventi di congedo parentale e sospensioni per mancanza di lavoro con conseguente ricorso a strumenti di ammortizzazione sociale.

Prevista inoltre una riduzione (pari al 70 %) nei confronti degli apprendisti.

Possibile infine decurtare l'importo dell'*una tantum*, sino a sua completa concorrenza e contestuale azzeramento, anche in presenza di pregressa erogazione di importi a titolo di acconto futuri aumenti, previsti proprio al fine di attenuare gli effetti della carenza contrattuale.

NEWS DEL GIORNO

Elementi di subordinazione nei CO.CO.CO. con la P.A.di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 13 febbraio 2023, n. 4360, ha stabilito che in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la p.a., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.

SPECIALE DELLA SETTIMANA

Buono carburante esente fino a 200 euro? Solo per il Fisco ma non per l'Inps

di **Cristian Valsiglio**

L'articolo 1, D.L. 5/2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11/2023) prevede la prosecuzione dell'agevolazione dei buoni carburanti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti fino al 31 dicembre 2023. Ma attenzione, la L. 23/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 63/2023, ha convertito in legge il predetto Decreto apportando la seguente sostanziale modifica: l'esonero di 200 euro dei buoni carburante ha validità solo fiscale e non contributiva.

La modifica in fase di legge di conversione

Il comma 1, articolo 1, D.L. 5/2023, così come convertito dalla L. 23/2023, prevede ora che:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, periodo 3, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

Gli impatti operativi

Anche per l'anno 2023 è riproposta l'agevolazione a favore dei buoni carburante; allo stato attuale, il limite di esenzione dei *fringe benefit* previsto eccezionalmente nella misura di 3.000 euro per l'anno 2022 non è invece stato prorogato. Tale limite di esenzione è, infatti, fermo a 258,23 euro. In fase di conversione del Decreto è stata specificatamente indicato che:

“L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

Si è di fronte a un disallineamento previsto *ex lege* al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive così come disposto dall'articolo 6, D.Lgs. 314/1997. Infatti, se sotto l'aspetto fiscale sarà possibile concedere *fringe benefit* per un importo complessivo

massimo di 458,23 euro: 258,23 euro per tutti i *fringe benefit* e 200 euro per i buoni carburante; sotto l'aspetto contributivo sarà in vigore il solo limite di 258,23 euro. La norma agevolativa di carattere fiscale, rispetto a quella proposta nel 2022, è stata in parte riscritta, motivo per il quale le indicazioni dell'Agenzia delle entrate presenti nella circolare n. 27/E/2022, potranno essere solo parzialmente applicate. Per questioni operative di dettaglio sarà opportuno attendere le nuove istruzioni dell'Amministrazione finanziaria. Detto ciò, sotto l'aspetto fiscale potranno sfruttare l'agevolazione i soli lavoratori dipendenti dei datori di lavoro del settore privato. Sono escluse le P.A. di cui all'articolo 1, D.Lgs. 165/2001. Il beneficio, sotto l'aspetto oggettivo, potrà essere fruito tramite buoni benzina: ossia, erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano). Potrà essere altresì agevolabile l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

Come indicato dalla disposizione valida per l'anno 2023, resta fermo quanto previsto dal periodo 3, comma 3, articolo 51, Tuir: pertanto, al superamento delle singole e autonome soglie si ritiene che l'intero importo dei *benefit* dovrà essere tassato. È utile, inoltre, ricordare che l'agevolazione non determina un diritto del lavoratore; sarà il datore di lavoro che valuterà se applicare la norma agevolativa concedendo i buoni ai propri dipendenti. L'imponibilità contributiva e il relativo costo del lavoro posto a carico delle aziende probabilmente limiteranno le azioni di *welfare* aziendale di questo tipo.

Decorrenza della legge di conversione e imponibilità contributiva

Come previsto dall'articolo 1, comma 2, L. 23/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 63/2023:

“la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, ossia il 16 marzo 2023. È necessario comprendere se la conversione, per ciò che riguarda l'impatto contributivo dei buoni carburante ha validità dal 1° gennaio, ovvero, dal 16 marzo 2023. Gli effetti operativi e di costo del lavoro possono essere rilevanti a seconda dell'interpretazione che sarà fornita dagli enti competenti. Ai nostri fini è utile ragionare sulle regole costituzionali in tema di conversione dei D.L.. Il primo aspetto da evidenziare è che ai sensi del comma 3, articolo 77, Costituzione: *“i decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione”*.

Nella dottrina costituzionalista è pacifico, che con legge di conversione sia possibile emendare il testo del D.L.: situazione quest'ultima abbastanza ricorrente nella pratica.

Gli emendamenti si distinguono in:

- soppressivi;
- sostitutivi;

- modificativi;
- interpretativi;
- aggiuntivi.

L'efficacia nel tempo della disposizione deve essere analizzata considerando proprio la natura dell'emendamento. Mentre agli emendamenti di tipo soppressivo e interpretativo viene generalmente riconosciuta efficacia *ex tunc* (ossia dall'entrata in vigore del decreto); agli emendamenti di tipo sostitutivo, modificativo e aggiuntivo è riconosciuta l'efficacia *ex nunc* (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) anche in virtù di quanto disposto dall'articolo 15, comma 5, L. 400/1988 (*"Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri"*), il quale prevede che: *"le modifiche eventualmente apportate al D.L. in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente"*.

Considerando l'emendamento che ha aggiunto la locuzione secondo la quale: *"l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi"* sia, per l'appunto, di tipo *"aggiuntivo"*, si dovrebbe ritenere che l'efficacia della nuova disposizione sia valida solo per i buoni carburante concessi dal 16 marzo 2023. In attesa di conferma da parte degli enti competenti si potrebbe, pertanto, affermare che i buoni carburante concessi entro il 15 marzo 2023 siano da considerare esenti sotto l'aspetto fiscale e contributivo nel limite di 200 euro.

Si segnala che l'articolo è tratto da ["La circolare di lavoro e previdenza"](#).

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Master di specializzazione

LABORATORIO CONTRATTI DI LAVORO

accedi al sito >